TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

Art. 114

(L) Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 27 febbraio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Parte	II — Normativa tecnica per l'edilizia
Capo	V — Norme per la sicurezza degli impianti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-114-l-responsabilita-del-committente-o-del-proprietario-legge-18-maggio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it